**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1202 DELLA COMMISSIONE**

**del 21 giugno 2023**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di talune autorità di controllo e taluni organismi di controllo ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3, e l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione ([2]) reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ([3]).

(2) L'India ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha revocato l'accreditamento degli organismi di controllo «APOF Organic Certification Agency» (AOCA- IN-ORG-002), «Bhumaatha Organic Certification Bureau» (BOCB-IN-ORG-034), «Karnataka State Organic Certification Agency» (IN-ORG-027) e ha sospeso l'accreditamento dell'organismo di controllo «Faircert Certification Services Pvt Ltd» (IN-ORG-023).

(3) Il Giappone ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha revocato l'accreditamento degli organismi di controllo «Japan Grain Inspection Association» (JP-BIO-039) e «OCIA Japan» (JP-BIO-008).

(4) Il Giappone ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha riconosciuto l'organismo di controllo «Japan Association for Inspection and Investigation of Food Including Fats and Oils» (JP-BIO-042).

(5) La Repubblica di Corea ha chiesto alla Commissione di riconoscere come autorità competente, oltre al «Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs», il «National Agricultural Products Quality Management Service».

(6) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 reca l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza e competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi. Alla luce delle nuove informazioni e richieste pervenute alla Commissione dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, è opportuno apportare alcune modifiche a tale elenco.

(7) La Commissione ha ricevuto da «Albinspekt bio.inspecta» la richiesta di revocare il suo riconoscimento per tutti i paesi terzi per i quali è riconosciuto, a causa della sua fusione con «Bio.inspecta AG».

([1]) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8).
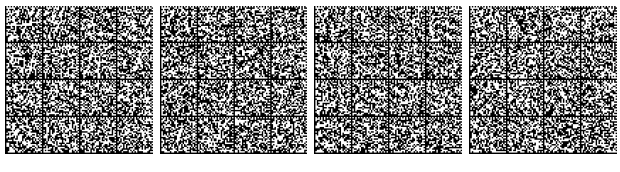
([3]) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).